

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 21 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda T.B.N. SRL con sede legale in Milano, Galleria del Corso n. 2, P.IVA 02220260026,
rappresentata da Bonati Roberto, matricola Inps 8904417791, CCNL Terziario e Servizi Confcommercio

e

Filcams CGIL Nazionale rappresentata dal Sig. Sergio Aliprandi

Uiltucs Nazionale rappresentata dal Sig. Emilio Farignoli

Fisascat CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Dario Campeotto

Premesso che

- 1) in data 26/03/2020 è stato sottoscritto l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte con le Parti Sociali per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda si è trovata a dover far fronte ad una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza con conseguente ed inderogabile necessità di sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente già a decorrere dal 02/03/2020, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio
- 3) per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per lavoratrici e lavoratori in forza, si considera indispensabile il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art.22 D.L. 18/2020, secondo la causale "Covid-19 nazionale" non potendosi applicare altre misure di tutela per i propri dipendenti in base alle vigenti normative in materia di sospensione/riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento per cui è stata disposta dalle autorità competenti la chiusura al pubblico dell'attività;
- 5) le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per n. 69 lavoratori aventi diritto. Con l'attestazione aziendale che la ripresa lavorativa avverrà con la garanzia delle misure contenute nel protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione pandemica negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 su un organico complessivo di 69 lavoratori, per un periodo dal 09/03/2020 al 09/05/2020 nelle unità operative come da elenco allegato (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) viene approvato il programma di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per un monte ore complessivo presunto di 2.334 ore settimanali per ciascuna settimana richiesta;

- d) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 09.03.2020 al 09.05.2020 per n. 69 lavoratori, per il personale operante presso le unità operative, come indicato in allegato;
- e) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- f) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori con decorrenza dal 09.03.2020 e fino al 09.05.2020 nel rispetto del limite massimo previsto dall'art 22 D.L. 18/2020, anche attraverso l'agevolazione della Convenzione ABI-Datoriali-Sindacali del 30.03.20
- g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- h) qualora l'Inps non provvedesse a liquidare le indennità spettanti ai lavoratori entro il mese successivo al periodo di sospensione/riduzione, l'azienda si rende disponibile a corrispondere ai lavoratori che ne faranno richiesta, un'anticipazione dei ratei maturati della 14ma mensilità impegnandosi a riconoscerli in percentuale del 50% con riferimento alle effettive richieste pervenute alla data del 30.04.2020;
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- j) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- k) L'azienda provvederà ad inviare al Ministero del Lavoro tramite i servizi telematici dedicati le pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, ovvero del trattamento di CIG in Deroga, secondo le norme speciali previste per l'emergenza "Covid-19 nazionale" e si impegna ad inviare tempestivamente all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento diretto della Cig in Deroga.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo si intende assolta la procedura prevista all'art. 22 del D.L. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

L'azienda
TBIN SRL
Sede Leg.: Galleria Del Corso, 2 - MILANO /
Sede Amm.: Via San Filippo, 13 - BIELLA
P. IVA 02220260026

FILCAMS - CGIL

UILTUCS - UIL

FISASCAT - CISL